

## SCHEMA DI CONTRATTO

### PROCEDURA APERTA TELEMATICA

#### EX. ART. 60 E 58 DEL D.LGS. 50/2016

Per l'affidamento di un contratto di  
Appalto

della durata di 18 mesi avente ad oggetto:

Fornitura di una piattaforma aerea (ibrida elettrica) allestita su autocarro (con m.t.t. minimo 65 quintali) alimentato a gas metano CNG, con opzione di raddoppio della fornitura.

CIG:	<b>8346742D62</b>
CPV:	<b>34142100-5</b>

PRAT. 063/2020

## SOMMARIO

PREMESSA.....	4
ART. 1 NORME REGOLATRICI.....	5
ART. 2 PARTI CONTRAENTI.....	5
ART. 3 SEDE E DOMICILIAZIONE DELLE PARTI CONTRAENTI AI FINI DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E DELLE RELATIVE COMUNICAZIONI.....	5
ART. 4 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PRESSO LA COMMITTENTE. ....	5
ART. 5 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PRESSO LA COMMITTENTE.....	6
ART. 6 RESPONSABILE DEL CONTRATTO PRESSO L'ESECUTORE.....	6
ART. 7 OGGETTO DEL CONTRATTO.....	6
ART. 8 DURATA E TERMINI DI EFFICACIA DEL CONTRATTO .....	6
ART. 9 CORRISPETTIVO CONTRATTUALE MASSIMO .....	7
ART. 10 PREZZI UNITARI DA APPLICARE ALLE PRESTAZIONI – REVISIONE PREZZI ....	7
ART. 11 REVISIONE PREZZI.....	7
ART. 12 PRESTAZIONI COMPRESSE NEL CORRISPETTIVO .....	7
ART. 13 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI .....	8
ART. 14 OBBLIGHI PRELIMINARI E CONTINUATIVI.....	10
ART. 15 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO.....	11
ART. 16 RESPONSABILITÀ PER L'ESECUZIONE E ASSUNZIONE IN PROPRIO DELLE PRESTAZIONI.....	11
ART. 17 SUBAPPALTO E AVVALIMENTO.....	11
ART. 18 CONTABILITÀ A MISURA.....	11
ART. 19 PRESUPPOSTI PER LA FATTURAZIONE.....	11
ART. 20 RITENUTE EX. ART. 30 COMMA 5 BIS DEL DLGS. 50/2016.....	12
ART. 21 PAGAMENTI.....	12
ART. 22 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	12

ART. 23 SPLIT PAYMENT .....	13
ART. 24 CAUZIONE DEFINITIVA .....	13
ART. 25 RECESSO.....	13
ART. 26 RECESSO PER GIUSTA CAUSA .....	14
ART. 27 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA .....	14
ART. 28 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEI CREDITI .....	14
ART. 29 PENALI E SANZIONI CONTRATTUALI .....	14
ART. 30 CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO - MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS 231/2001- POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO- NORMATIVE VIGENTI E FUTURE.....	15
ART. 31 TUTELA DELLA PRIVACY - RISERVATEZZA .....	16
ART. 32 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE.....	16
ART. 33 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO .....	16
ART. 34 CLAUSOLE ONEROSE.....	16

## SCHEMA DI CONTRATTO PER LA

**Fornitura di una piattaforma aerea (ibrida elettrica) allestita su autocarro (con m.t.t. minimo 65 quintali) alimentato a gas metano CNG, con opzione di raddoppio della fornitura.**

### TRA

\_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il/la quale interviene ed agisce nel presente Contratto non in proprio, ma nella sua qualità di Legale Rappresentante / Direttore Generale (anche in virtù dei poteri ad esso/a conferiti come da Delibera n. \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ del \_\_\_ \_\_\_\_\_ 20\_\_\_) dell'Impresa **SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE e SERVIZI SMARTCITY SOCIETA' PER AZIONI**, con sede in Firenze Via Dei Della Robbia n. 47, C.F. e P. I.V.A. 06625660482, (nel prosieguo anche solo "SILFIspa" o "Committente");

### E

\_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il/la quale interviene ed agisce nel presente Contratto non in proprio, ma nella sua qualità di [titolare/legale rappresentante/procuratore giusta procura \_\_\_\_\_ allegata al presente Contratto] \_\_\_\_\_ e quindi legale rappresentante dell'Impresa \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ (Cap. \_\_\_\_\_), C.F./Partita IVA \_\_\_\_\_ (nel prosieguo anche solo "esecutore" o "fornitore" o "affidatario");

### Premessa

- a. con determina a contrarre n. 074.20/GC/DG del 05/10/2020 SILFI Società Illuminazione Firenze e servizi smartcity Spa ha indetto, ai sensi dell'art. 60 e 58 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo anche solo Codice), una procedura aperta per l'affidamento delle prestazioni oggetto del presente contratto da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del Codice;
- b. con verbale del \_\_\_\_\_ il RUP ha definito la graduatoria provvisoria della procedura di gara;
- c. con determina di aggiudicazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata approvata, in accoglimento della successiva proposta del RUP, la graduatoria provvisoria, aggiudicando definitivamente l'appalto in favore di \_\_\_\_\_;
- d. la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, co. 5 lett. a) del Codice;
- e. l'aggiudicatario è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche sul possesso dei requisiti ex. art. 80 e 83 del Codice dichiarati in sede di presentazione dell'offerta;
- f. in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.07 e della ulteriore normativa vigente in materia, è stato nuovamente richiesto, con procedura telematica, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) necessario ai fini della stipula del presente contratto e relativo all'impresa affidataria e che lo stesso, come da documentazione conservata in atti, risulta regolare;
- g. l'affidatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto di appalto;
- h. è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 32, comma 9 del Codice;
- i. l'esecutore conviene che quanto risulta dal presente Appalto e dai suoi Allegati, ivi compreso gli atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j. l'esecutore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente contratto e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente, con la sottoscrizione del relativo allegato, le clausole e condizioni ivi riportate;
- k. il presente contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1 Norme regolatrici

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come il progetto delle prestazioni, la *lex specialis* di gara, l'offerta economica e le risposte agli eventuali chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del Codice (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dalle disposizioni di cui alle Condizioni Generali di Appalto di SILFIspa nella versione aziendale "REV 02 del 30 maggio 2018, reperibili all'indirizzo [www.silfi.it](http://www.silfi.it);
- d) dalle disposizioni di cui al Codice Etico e di comportamento ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

In caso di contraddittorietà apparente ed effettiva tra gli atti contrattuali si applicano i criteri di interpretazione di cui al Codice Civile e ove permanga, le previsioni saranno applicate e interpretate in funzione della migliore tutela dell'interesse pubblico sotteso all'affidamento sul quale, sarà operata valutazione da parte della Stazione Appaltante sentiti il RUP e il DEC ove nominato.

SILFIspa provvederà a comunicare al Casellario informatico ANAC i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

### Art. 2 Parti contraenti.

Le parti contraenti del Contratto sono la committente e l'esecutore. L'esecutore è l'unico responsabile per le prestazioni oggetto del Contratto e deve eseguirle integralmente.

La committente è SILFIspa, che agirà per il tramite del RUP e del proprio DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto) e del proprio personale ad esso ausiliario, nel rispetto dell'ordinamento interno, portando a conoscenza dell'esecutore con mezzi idonei e adeguato preavviso ogni eventuale variazione relativa al Direttore dell'Esecuzione del Contratto qui indicato, e ogni eventuale notizia di altro referente se utile ai fini dell'esecuzione.

### Art. 3 Sede e domiciliazione delle parti contraenti ai fini dell'esecuzione del Contratto e delle relative comunicazioni.

La committente SILFIspa è domiciliata presso la sede legale in Firenze, via Dei Della Robbia n. 47.

Ai fini dell'esecuzione del Contratto e delle relative comunicazioni, dovranno essere utilizzati i recapiti di detta sede legale.

L'esecutore è domiciliato presso la propria sede legale in \_\_\_\_\_, con i seguenti recapiti:

– telefono \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_ .

Tutte le comunicazioni tra le parti, ai fini dell'esecuzione, avverranno presso i recapiti indicati nel presente Contratto. Di ogni eventuale relativa variazione dovrà essere data comunicazione scritta tramite PEC o (per i soggetti aventi sede in stati membri, tramite posta elettronica). Le variazioni non tempestivamente comunicate dall'esecutore non avranno alcun rilievo per la committente e le eventuali comunicazioni da essa effettuate presso recapiti non più attivi/validi/funzionanti saranno comunque valide, essendo imputabile all'esecutore la mancata conoscenza della variazione.

### Art. 4 Responsabile Unico del Procedimento presso la committente.

Il Responsabile Unico del Procedimento, nominato ex art. 31 e 101 del D.Lgs. 50/2016, è Ing. Antonio Pasqua, reperibile presso la sede legale della committente.

## **Art. 5 Direttore dell'esecuzione del Contratto presso la committente.**

Ai sensi dell'art. 101 comma 1 del D.Lgs 50/2016, il Direttore dell'Esecuzione per il presente Contratto è il/la Sig./ra \_\_\_\_\_.

## **Art. 6 Responsabile del Contratto presso l'esecutore.**

Ai fini dell'esecuzione del Contratto, nei rapporti con la committente, il legale rappresentante dell'esecutore con la sottoscrizione del presente atto nomina quale responsabile del Contratto presso esso stesso esecutore il proprio dipendente/procuratore/delegato signor \_\_\_\_\_ e lo delega ed autorizza ad agire in nome e per conto dell'esecutore medesimo, ai fini dell'esecuzione del Contratto e precisamente a:

- ricevere validamente ogni ordine o disposizione di servizio o altra comunicazione che provengano dalla committente e darvi seguito;
- dirigere l'esecuzione del contratto;
- effettuare validamente comunicazioni alla committente;
- ricevere/effettuare validamente ogni altro atto ai fini dell'esecuzione.

Contestualmente gli conferisce i necessari poteri, affinché ogni comunicazione nei suoi confronti e/o da esso effettuata sia a tutti gli effetti valida ed efficace nei rapporti con la committente ed ai fini dell'adempimento contrattuale.

L'esecutore indica qui di seguito, riguardo al responsabile del contratto, i seguenti dati:

dati anagrafici \_\_\_\_\_

il recapito fax \_\_\_\_\_

recapito telefonico \_\_\_\_\_ mobile \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_

Ove ricorrano giustificati motivi, SILFIspa ha diritto di esigere dall'esecutore la sostituzione immediata di esso, senza che ciò dia diritto ad indennità alcuna all'esecutore, così come SILFIspa ha diritto a far allontanare dall'area di scarico il personale dell'esecutore non rispettoso delle procedure di sicurezza previste dal Contratto e dalle leggi vigenti.

Nel caso di variazione delle persone deputate al servizio oggetto dell'appalto, l'esecutore ne deve dare tempestiva comunicazione scritta a SILFIspa.

## **Art. 7 Oggetto del contratto**

Oggetto del presente contratto è la Fornitura di una piattaforma aerea (ibride elettriche) (PLE) allestita su autocarro (con m.t.t. minimo 65 quintali) alimentato a gas metano CNG, avente almeno le caratteristiche minime indicate nelle Specifiche Tecniche di gara.

E' prevista a favore della stazione appaltante una opzione di raddoppio della fornitura e pertanto di procedere all'eventuale acquisto di una ulteriore piattaforma aerea (ibrida elettrica) allestita su autocarro (con m.t.t. minimo 65 quintali) alimentato a gas metano CNG oltre a quella prevista nel contratto base.

## **Art. 8 Durata e termini di efficacia del Contratto**

La durata contrattuale complessiva (periodo di validità del contratto) è di 18 mesi consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione.

La fornitura di una piattaforma aerea (ibrida elettrica) allestita su autocarro (con m.t.t. minimo 65 quintali) alimentato a gas metano CNG deve essere tassativamente effettuata entro 8 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

La fornitura della eventuale seconda piattaforma aerea (ibrida elettrica) allestita su autocarro (con m.t.t. minimo 65 quintali) alimentato a gas metano CNG, dovrà essere effettuata entro 8 mesi decorrenti dall'eventuale richiesta specifica di SILFIspa di attivazione dell'opzione di raddoppio della fornitura che sarà comunicata a mezzo PEC entro il periodo di validità del contratto.

Tutte le prestazioni oggetto del Contratto dovranno essere completate nei predetti termini di durata, a condizione che non sia esaurito l'importo del CORRISPETTIVO CONTRATTUALE MASSIMO, anche eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 106 comma 12 del Codice, che costituisce causa di cessazione del Contratto

alternativa al termine di durata (il Contratto verrà a cessare alternativamente nel momento in cui saranno: scaduti i termini di durata, oppure consumato l'intero importo del corrispettivo contrattuale massimo).

Spirati i termini di durata indicati il Contratto cesserà di avere efficacia tra le parti e non potrà essere più utilizzato.

In ragione della eventuale durata dell'efficacia del Contratto inferiore ai mesi previsti, l'esecutore non avrà alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.

#### **Art. 9 Corrispettivo contrattuale massimo**

L'importo del CORRISPETTIVO CONTRATTUALE MASSIMO, comprensivo degli oneri della sicurezza, è pari a: Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00), così determinato:

Prezzo unitario a base d'asta per la fornitura di una piattaforma aerea (ibride elettriche) (PLE) allestita su autocarro (con m.t.t. minimo 65 quintali) alimentato a gas metano CNG – Euro 111.000,00 (centoundicimila/00)

Ribasso percentuale offerto: \_\_\_\_\_

Prezzo unitario offerto per la fornitura di una piattaforma aerea (ibride elettriche) (PLE) allestita su autocarro (con m.t.t. minimo 65 quintali) alimentato a gas metano CNG – Euro \_\_\_\_\_

Prezzo unitario offerto per la eventuale fornitura di una ulteriore piattaforma aerea (ibride elettriche) (PLE) allestita su autocarro (con m.t.t. minimo 60 quintali) alimentato a gas metano CNG Euro \_\_\_\_\_

Gli oneri sicurezza di natura interferenziale, non soggetti a ribasso, sono stati valutati e sono pari a euro 0,00 (zero/00).

Gli oneri per la sicurezza diretti, ossia propri delle attività dell'impresa, sono propri dell'Esecutore.

Il corrispettivo ha sempre carattere omnicomprensivo e si intende remunerativo delle prestazioni e di tutte le eventuali ulteriori attività e prestazioni presupposte o comunque connesse, nessuna esclusa, che siano necessarie per l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni affidate, secondo le prescrizioni imposte dalle regole dell'arte, dalla scienza e dalla tecnica, dalla normativa vigente e da tutti i documenti di gara e contrattuali, ivi compresi e specialmente il Contratto e l'offerta economica dell'esecutore.

SILFIspa, nel periodo di efficacia del presente contratto, si riserva la facoltà di incrementare il predetto corrispettivo contrattuale massimo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, SILFIspa potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto valore complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell'articolo 106, comma 12 D.L.gs. n. 50/2016.

#### **Art. 10 Prezzi unitari da applicare alle prestazioni – revisione prezzi**

I PREZZI UNITARI delle forniture, come risultanti dall'applicazione dei ribassi offerti sui prezzi a base d'asta, saranno applicati alle prestazioni richieste.

#### **Art. 11 Revisione prezzi**

I ribassi offerti in sede di presentazione dell'offerta **resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.**

#### **Art. 12 Prestazioni comprese nel corrispettivo**

Il corrispettivo riconosciuto per ciascuna fornitura comprende e remunera il fornitore anche per tutte le prestazioni accessorie e spese sostenute a qualunque titolo. Il corrispettivo si intende omnicomprensivo e già remunerativo per tutte le prestazioni principali ed accessorie e per ogni altra presupposta o comunque necessaria per garantire l'esatto adempimento. Tra le quali si elencano le seguenti in modo esemplificativo e non tassativo/limitativo:

- a) Assemblaggio, fornitura, trasporto e consegna presso la sede aziendale SILFIspa o presso il punto di consegna eventualmente da essa indicato
- b) La fornitura degli accessori minimi, dotazioni ed allestimenti – come indicato nelle Specifiche Tecniche;
- c) Messa in strada ed immatricolazione;
- d) Iscrizione al P.R.A.;
- e) Il corso di formazione per operatori alla conoscenza ed all'utilizzo della piattaforma, da svolgersi presso la sede di SILFIspa;
- f) mezzi e personale impiegati per trasporto/carico/scarico della fornitura;

- g) spese di emissione fatture, documenti di trasporto, certificazioni dei beni forniti, documentazione allegata, schede e manuali d'uso e manutenzione.

## Art. 13 Modalità di esecuzione delle prestazioni

### 1) Caratteristiche generali dei veicoli PLE

I veicoli oggetto della fornitura dovranno essere:

- a. nuovi di prima immatricolazione ed utilizzo;
- b. omologati in conformità alle norme di legge ed ai regolamenti italiani attualmente in vigore per l'uso a cui sono destinati e corredati della necessaria documentazione ai fini di sicurezza e prevenzione antinfortunistica;
- c. con guida a sinistra;
- d. progettati e costruiti per conseguire i più alti livelli di affidabilità dei vari componenti, inclusa la carrozzeria;
- e. dotati di motore conforme alle norme Europee antinquinamento indicate nelle Specifiche Tecniche (Euro VI Heavy Duty), ovvero conforme a normativa superiore.

### 2) Allestimenti

Le piattaforme aeree (ibride elettriche) allestite su autocarro (con m.t.t. minimo 65 quintali) alimentato a gas metano dovranno essere corredate degli allestimenti minimi come indicato nelle Specifiche Tecniche.

### 3) Termini e Luoghi di consegna

La fornitura, con esito positivo delle verifiche di conformità, di una piattaforma aerea (ibrida elettrica) allestita su autocarro (con m.t.t. minimo 65 quintali) alimentato a gas metano CNG deve essere tassativamente effettuata entro **8 mesi** decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

La fornitura, con esito positivo delle verifiche di conformità, della eventuale seconda piattaforma aerea (ibrida elettrica) allestita su autocarro (con m.t.t. minimo 65 quintali) alimentato a gas metano CNG, dovrà essere effettuata entro **8 mesi** decorrenti dall'eventuale richiesta specifica di SILFIspa di attivazione dell'opzione di raddoppio della fornitura che sarà comunicata a mezzo PEC entro il periodo di validità del contratto.

L'obbligo del rispetto dei tempi di consegna è assunto dall'esecutore unitamente alla sua attestazione (resa ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, con ogni conseguenza di legge) sull'effettivo possesso dei requisiti speciali (di capacità) e quindi sull'effettiva capacità ed organizzazione di impresa necessarie a tal fine.

Il rispetto dei termini di consegna costituisce elemento ESSENZIALE dell'obbligazione dell'esecutore, che dovrà garantirlo a prescindere dalla collocazione della sua stessa sede o punto vendita o dalle sue eventuali soggettive esigenze organizzative, senza poter addebitare a SILFIspa alcun onere o costo aggiuntivo.

Eventuali ritardi dovranno essere tempestivamente comunicati a SILFIspa fornendo adeguata motivazione.

La committente si riserva in tal caso di concordare tempi diversi con l'esecutore o di procedere all'applicazione delle penali di cui al successivo articolo "Penali e sanzioni per inadempimento".

I beni oggetto della fornitura dovranno essere resi, franco destinazione, presso:

- Sede SILFIspa di Via Dei della Robbia, 47 – 50132 Firenze (FI) – Tel. 055/575396;
- Eventuale altra destinazione all'interno comunque del territorio della città di Firenze;

La persona da contattare prima di effettuare la consegna verrà comunicata all'aggiudicatario.

Nel caso in cui la consegna non avvenga tramite l'uso di mezzi di trasporto adeguati (es. bisarca), le piattaforme, qualora viaggianti su strada, dovranno essere dotate di "targa prova" e assicurazione RCA intestata al fornitore.

L'esecutore garantisce a proprio rischio che le forniture giungano alla committente in perfetto stato integre e pronte all'uso.

Nessuna fornitura sarà accettata e pagata se non eseguita presso i luoghi indicati da SILFIspa.

Il luogo di esecuzione della consegna costituisce elemento ESSENZIALE delle obbligazioni assunte dall'esecutore.



All'atto della consegna le PLE dovranno essere immatricolate, complete di tutti gli equipaggiamenti richiesti in conformità alle prescrizioni di cui alle Specifiche Tecniche, dotati della marcatura CE e delle relative dichiarazioni di conformità, corredati dai manuali d'uso e manutenzione, messi a punto e pronti all'uso.

#### 4) Sopralluogo presso la sede dell'esecutore

SILFIspa si riserva di effettuare, prima della data di consegna dei veicoli, un sopralluogo, presso la sede dell'esecutore, per verificare, prima dell'immatricolazione, la corrispondenza preliminare dei prodotti ai requisiti minimi previsti dalle specifiche tecniche.

I risultati degli accertamenti eseguiti saranno oggetto di apposito Verbale nel quale saranno evidenziati eventuali indicazioni al fornitore per eseguire correttamente la fornitura.

#### 5) Verifiche sulla conformità delle forniture.

Alla consegna dei veicoli, alla presenza di incaricati del fornitore, si provvederà ad effettuare l'esame, le verifiche e le prove intese ad accertarne la completezza, la funzionalità e la conformità rispetto almeno ai requisiti minimi indicati nelle Specifiche Tecniche ed alla verifica della corrispondenza fra gli elementi indicati nella documentazione di cui al successivo punto "Documentazione" e la fornitura.

Per l'esecuzione di tali operazioni sarà richiesta fino ad una intera giornata di consegna (che dovrà avvenire dal lunedì al venerdì, esclusi quindi il sabato ed i festivi).

I risultati degli accertamenti eseguiti in fase di consegna saranno oggetto di apposito Verbale.

In caso di esito favorevole la data di consegna del veicolo risulterà quella indicata nel documento accompagnatorio della merce.

In caso di esito sfavorevole invece, il fornitore provvederà, a propria cura e spese, a rimuovere tempestivamente e comunque entro i termini tassativi di consegna indicati, le anomalie contestate e precisate nel relativo verbale.

Il veicolo dovrà quindi essere ripresentato ad una successiva e seconda verifica sulla conformità.

In caso di esito favorevole della seconda verifica di conformità, sarà assunta come data definitiva di consegna quella relativa alla data di redazione del nuovo verbale.

In caso di ulteriore esito sfavorevole SILFIspa potrà procedere alla revoca della fornitura incamerando il deposito cauzionale definitivo e riservandosi altresì ogni altra azione a tutela dei propri diritti, compreso il risarcimento dei danni subiti.

**NB: Si ricorda che in ogni caso la consegna con esito favorevole delle verifiche di conformità dovrà comunque avvenire entro i termini tassativi indicati, in caso contrario saranno applicate le penali previste al successivo articolo: "Penali e sanzioni per inadempimento".**

#### 6) Documentazione obbligatoria

L'esecutore si impegna a fornire su richiesta di SILFIspa e comunque almeno 30 giorni solari e consecutivi antecedenti alla data di consegna definitiva delle piattaforme, la seguente documentazione:

RIF.	DESCRIZIONE
1	<p><b>Manuale di istruzione d'uso e manutenzione della piattaforma</b> con i contenuti previsti dalla direttiva 2006/42/CE e altre direttive applicabili, comprensivo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manuale di istruzione d'uso e manutenzione della piattaforma montata sull'autocarro</li> <li>• Dati tecnici (richiesti a titolo obbligatorio e non esaustivo quelli previsti dalla specifica tecnica e obbligatori previsti dalla normativa applicabile),</li> <li>• Diagrammi dell'area di lavoro (vista verticale ed in pianta)</li> <li>• Dimensioni.</li> </ul>
2	<p><b>Manuale di istruzione d'uso e manutenzione dell'autocarro</b> con i contenuti previsti dalle direttive applicabili, comprensivo di Dati tecnici (richiesti a titolo obbligatorio e non esaustivo quelli previsti dalla presente specifica tecnica e obbligatori previsti dalla normativa applicabile).</p>

3	<p><b>Manuale di istruzione d'uso e manutenzione del sistema di alimentazione elettrica della piattaforma e di ricarica delle batterie ausiliarie</b> contenente almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Caratteristiche elettriche di sistema e dei componenti principali</li> <li>- Istruzioni d'uso e di ricarica delle batterie</li> <li>- Istruzioni per la manutenzione</li> <li>- I contenuti previsti dalle direttive applicabili</li> </ul>
4	<p><b>Garanzia del produttore o del fornitore del pacco batterie ausiliarie</b> a copertura dei difetti di fabbricazione, compresi materiali, e di funzionamento per un periodo minimo di 3 anni dalla consegna definitiva.</p>
5	<p><b>Schemi elettrici</b> del sistema di generazione della forza motrice della piattaforma in modalità di funzionamento elettrico, del sistema di alimentazione elettrica della piattaforma e di ricarica delle batterie, comprese le protezioni elettriche impiegate; dati tecnici, compresi datasheet, dei componenti principali</p>
6	<p><b>Schemi oleodinamici</b> dell'impianto idraulico della piattaforma</p>
7	<p><b>Scheda tecnica del pacco batterie ausiliarie</b>, comprensiva della seguente documentazione minima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Marca, modello e codice d'ordine delle batterie</li> <li>- Dati tecnici</li> </ul>

## 7) Garanzie

Garanzie macchine e autocarro: secondo quanto previsto dalle vigenti normative, comprese dotazioni, allestimenti e personalizzazioni.

Per quanto riguarda il pacco batterie l'esecutore dovrà rilasciare, come indicato nelle specifiche tecniche, una garanzia del produttore e/o del fornitore del pacco batterie a copertura dei difetti, compresi materiali, di fabbricazione e di funzionamento **per un periodo minimo di 3 anni dalla consegna definitiva**.

## 8) Corso di formazione per operatori alla conoscenza ed all'utilizzo della piattaforma

Incaricati del fornitore dovranno provvedere, presso la sede di SILFIspa, alla dettagliata istruzione degli operatori sulle caratteristiche tecnico-operative dei veicoli consegnati, rilasciando apposito attestato formativo.

Tale fase dovrà avere una durata non inferiore ad ore 3 (tre) e dovrà essere effettuata entro 15 giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data di consegna definitiva delle macchine.

## Art. 14 Obblighi preliminari e continuativi.

L'esecutore garantisce di disporre di tutte le coperture assicurative e previdenziali cui è tenuto per legge, anche e specialmente a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto di Appalto e degli ordini che vi danno esecuzione, e si obbliga a produrre, a semplice richiesta di SILFIspa, tutta la relativa documentazione.

L'esecutore, a richiesta della committente, è tenuto a comunicare a richiesta di SILFIspa i nominativi (e a richiesta altresì le matricole Inps ed ogni ulteriore informazione necessaria ad identificare le persone, la loro posizione in azienda, la condizione lavorativa, il trattamento normativo contributivo e retributivo dovuto e quello effettivamente praticato) di tutti i lavoratori impiegati a qualunque titolo nell'esecuzione, anche con specifica indicazione dei giorni e delle ore di presenza, nonché delle attività da essi rispettivamente ed effettivamente eseguite (e del CCNL ad essi applicabile), ai fini dell'esecuzione della prestazione.

A richiesta della committente, prima della stipula del presente contratto di Appalto e anche prima e/o durante l'esecuzione di ciascun eventuale Buono d'ordine, l'esecutore è obbligato a fornire a SILFIspa tutta la documentazione aziendale inerente le misure adottate a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nell'esecuzione, nonché a prestare ogni forma di collaborazione utile alla integrazione della predetta documentazione con quella fornita da SILFIspa secondo le previsioni di cui al d.lgs. 81/2008. In nessun caso eventuali variazioni nelle modalità di esecuzione degli ordini consentiranno modifiche o adeguamento dei prezzi, restando a carico dell'esecutore le spese aziendali ai predetti fini.

In caso di avvio dell'esecuzione anticipato, nelle more della sottoscrizione del Contratto, ai fini dell'esecuzione degli

ordini si applicheranno le previsioni del contratto di Appalto e restano a carico dell'esecutore ogni rischio ed ogni conseguenza, anche ai fini dell'eventuale ripristino o risarcimento verso SILFIspa e verso terzi, che dovessero derivare da dichiarazioni mendaci incomplete o errate dell'esecutore medesimo.

#### **Art. 15 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.**

L'Esecutore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Esecutore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Esecutore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano L'Esecutore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Esecutore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Autorità, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Si richiama quanto disposto dall'articolo 30, co. 5 e 6, del Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

#### **Art. 16 Responsabilità per l'esecuzione e assunzione in proprio delle prestazioni.**

Le prestazioni dovranno essere eseguite nei termini e nei luoghi indicati dalla committente, direttamente dall'esecutore che sottoscrive il presente Contratto. L'esecuzione nei luoghi e nei termini indicati costituisce prestazione essenziale ai fini dell'esatto adempimento. L'esecutore dovrà quindi provvedervi a propria cura spese e rischio. L'esecutore potrà ricorrere ad altri operatori economici, ai fini della prestazione, soltanto nei limiti di legge e, configurandosi tali rapporti come subappalti, saranno ammissibili e leciti a condizione che in gara ne abbia dichiarato la volontà, e che in fase di esecuzione fornisca alla committente tutta la documentazione necessaria per i relativi controlli adempimenti ed autorizzazioni. In caso contrario, non sarà autorizzato, con ogni conseguenza contrattuale e di legge. La domanda di autorizzazione proposta dall'esecutore, che non abbia dichiarato in gara di voler ricorrere a subappalti e/o sub-contratti, è per legge non meritevole di accoglimento e quindi sarà in ogni caso respinta, non potendo la committente agire legittimamente in modo diverso. Si applica l'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

#### **Art. 17 Subappalto e avvalimento.**

Si applicano tutte le previsioni ed i limiti di cui al d.lgs. 50/2016.

La committente, ove sia stata richiesta l'autorizzazione al subappalto, potrà pretendere il deposito dei relativi contratti in ogni momento, anche con tempi anticipati rispetto alle previsioni legislative. Potrà altresì pretendere dall'esecutore ogni documento utile a verificare la qualità delle prestazioni dedotte negli eventuali subappalti ed a tracciare la filiera di produzione e consegna dei beni forniti. L'esecutore è obbligato a dare riscontro nei termini che saranno indicati dalla committente, pena altrimenti il suo inadempimento contrattuale.

#### **Art. 18 Contabilità a misura.**

L'importo del corrispettivo per ciascun ordine sarà contabilizzato "a misura", moltiplicando le quantità fornite per il relativo prezzo unitario risultante applicando sul prezzo a base d'asta il relativo ribasso offerto.

#### **Art. 19 Presupposti per la fatturazione.**

Le fatture potranno essere emesse soltanto previa espressa accettazione scritta (anche tramite email o PEC) da parte del DEC e del RUP, che sarà comunicata, salvo non conformità riscontrate e soltanto in caso di superamento con esito positivo delle prove di verifica di conformità e **consegna della documentazione obbligatoria richiesta ed indicata all'articolo "modalità di esecuzione delle prestazioni"**, entro 15 giorni naturali consecutivi dal ricevimento effettivo della merce, fermo quanto previsto dall'art. 30 comma 5 del d.lgs. 50/2016.

Si ricorda che la legge di stabilità n. 205 del 27 dicembre 2017 ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio

dello stato. A partire dal 1° Gennaio 2019 tutte le fatture dovranno essere trasmesse unicamente attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), secondo le regole tecniche fissate dall'Agenzia delle Entrate.

Le fatture trasmesse con modalità differenti non saranno considerate fiscalmente valide e si intenderanno pertanto non emesse. Ai fini di consentire di ottemperare all'obbligo sopra descritto, si riporta il Codice Destinatario di SILFIspa rilasciato dal Sistema di Interscambio (SDI): **ECXRW8N**

#### **Art. 20 Ritenute ex. art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016.**

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni NON sarà operata una ritenuta dello 0,5 per cento;

#### **Art. 21 Pagamenti**

I pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario a **sessanta giorni** data fattura fine mese, previa acquisizione di D.U.R.C. in corso di validità attestante la regolarità contributiva dell'esecutore e previa verifica del versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento in applicazione delle disposizioni previste dall'art. 48 bis del D.P.R. 29/09/1973/602 e ss.mm.ii.

SILFIspa non sarà responsabile di eventuali ritardi nei pagamenti dovuti ai tempi di richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

In nessun caso i pagamenti potranno essere considerati come accettazione del servizio prestato, né di materiali difettosi o come liberazione delle responsabilità dell'impresa esecutrice derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto.

#### **Art. 22 Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'affidatario, con la sottoscrizione del contratto di accordo quadro, ed anche il subappaltatore in caso di subappalto, assumono a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

L'esecutore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di appartenenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui all'art. 3 comma 1 della legge in argomento, tra cui gli affidatari e i subcontraenti della filiera delle imprese, il codice identificativo gara (C.I.G.) riportato nel presente contratto.

Il conto corrente (bancario o postale) sul quale saranno effettuati i pagamenti dovrà essere, ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

**L'esecutore è tenuto a comunicare a SILFIspa gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone destinate ad operare sul medesimo.**

La presente disposizione si applica nei confronti di tutti i soggetti destinatari dei pagamenti relativi all'appalto.

Lo stesso obbligo viene assunto in relazione ad eventuali subappaltatori/subcontraenti, relativi al contratto di cui trattasi e pertanto, L'esecutore, si impegna ad inviare a SILFIspa copia dei contratti instaurati tra L'esecutore stesso e gli eventuali subappaltatori/subcontraenti (anche per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione), e a dare immediata comunicazione a SILFIspa ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Resta inteso che il presente contratto verrà risolto automaticamente qualora le transazioni relative ad esso non siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In considerazione di quanto sopra, si considera valida, salvo comunicazioni contrarie, la dichiarazione sostitutiva a termini di legge relativa alla comunicazione degli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto, inviata dall'esecutore.

Si precisa che non verranno prese in considerazione indicazioni di coordinate bancarie/banche di appoggio diverse da quelle di cui alla dichiarazione sostitutiva, anche laddove indicate in fattura.

Il CIG comunicato, dovrà essere tassativamente riportato sullo strumento finanziario scelto per il pagamento: se RIBA, indicato tassativamente dall'esecutore nel campo disponibile di testo; se B/B, direttamente da SILFIspa al momento del pagamento della fattura nel campo "causale".

Si informa comunque che nelle fatture emesse dall'esecutore dovrà essere tassativamente riportato quanto segue:

- l'indicazione del suddetto conto dedicato;

- il CIG da noi comunicato, numero che sarà a sua volta da noi riportato, al momento del pagamento della fattura stessa, sul bonifico bancario come sopra indicato.

### **Art. 23 Split payment**

L'art. 1 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 ha esteso l'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti IVA, così detto "Split Payment", anche a tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione, alle società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, alle società controllate direttamente dagli enti pubblici territoriali e alle società quotate in borsa inserite nell'indice FTSE della Borsa Italiana.

La scrivente società, avente natura giuridica di società per azioni a totale partecipazione pubblica, secondo quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 50/2017, rientra nel campo di applicazione del provvedimento così detto "Split Payment".

Pertanto le fatture emesse nei confronti della scrivente dovranno riportare la seguente dicitura: "Fattura emessa ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 – Scissione dei pagamenti"

SILFI spa sarà tenuta a versare all'Erario l'IVA indicata dai fornitori e a pagare a quest'ultimi solo l'imponibile.

Si rinvia per il resto a quanto indicato all'art. 12 delle Condizioni Generali di Appalto Rev. 02 del 15 maggio 2018.

### **Art. 24 Cauzione definitiva**

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ dell'importo di € \_\_\_\_\_ (in lettere \_\_\_\_\_), resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore di SILFIspa.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte di SILFIspa, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'esecutore. In caso di inadempimento a tale obbligo, SILFIspa ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

SILFIspa ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi del presente contratto.

### **Art. 25 Recesso**

SILFIspa ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'esecutore con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'esecutore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a SILFIspa.

Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, in caso di recesso di SILFIspa, l'esecutore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (e riferiti

a buoni d'ordine emessi dalla Stazione Appaltante) oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture indicate nei buoni d'ordine e non eseguite (ridotto di un quinto ai sensi dell'art. 106 comma 12)

#### **Art. 26 Recesso per giusta causa**

In caso di sopravvenienze normative interessanti SILFIspa che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, la committente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'esecutore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'esecutore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

#### **Art. 27 Clausola risolutiva espressa**

Ai sensi e per gli effetti dell'art 1456 cc SILFIspa ha facoltà di risolvere il contratto comunicando al Fornitore, con lettera raccomandata a/r, la propria volontà di avvalersi della presente clausola in caso di grave e colpevole inadempienza nell'esecuzione del contratto (ritardi/impossibilità di eseguire la prestazione/violazione del Codice etico e di comportamento/violazione degli obblighi della sicurezza/ violazione delle norme in materia ambientale, intercorsa mancanza dei requisiti ex. art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e qualora sia accertata la carenza della validità delle eventuali polizze richieste.

#### **Art. 28 Divieto di cessione del contratto, Cessione dei crediti**

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'esecutore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate a SILFIspa. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'esecutore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'esecutore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il **CIG** del presente contratto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'esecutore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'esecutore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Autorità al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

#### **Art. 29 Penali e sanzioni contrattuali**

**Per ogni giorno di ritardo** rispetto ai termini di consegna indicati, fermo restando il superamento con esito positivo delle verifiche di conformità, saranno applicate le seguenti penali:

- Per un ritardo nei termini di consegna compreso fra 1 e 15 giorni solari - Euro 200,00;
- Per un ritardo nei termini di consegna compreso fra 16 e 30 giorni solari – Euro 500,00;
- Per ogni giorno di ritardo ulteriore rispetto ai 30 giorni di cui sopra – sarà applicata una penale aggiuntiva pari allo 0,1 % per ogni giorno di ritardo e sino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale (dell'ordinazione), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Le penali, determinate d'ufficio dalla committente, saranno applicate detraendone l'importo dalle somme dovute da SILFIspa al fornitore stesso in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che ne hanno dato origine, o mediante incameramento di quota parte della garanzia nel caso in cui i pagamenti fossero incapienti. Non dovrà a tal fine attendere l'esaurimento delle prestazioni e del Contratto, né la verifica finale di conformità o il verbale di regolare esecuzione, potendo operare la compensazione automaticamente ed immediatamente.

Qualora il fornitore avesse accumulato penali, complessivamente considerate, per un importo pari o superiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto, sarà automaticamente ritenuto gravemente inadempiente ed il committente potrà procedere alla risoluzione del Contratto, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

In ogni caso è fatto salvo a favore di SILFIspa il diritto al risarcimento per il maggior danno e sono e restano a carico degli esecutori tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero derivare dal loro inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell'esecuzione. L'esecutore terrà SILFI indenne da ogni danno e

conseguentemente da ogni eventuale addebito anche economico, che dovesse derivare da eventuali inidoneità o malfunzionamento dei beni forniti, ovvero anche dal mancato rispetto delle condizioni e dei termini di esecuzione, e dunque anche dall'eventuale ritardo nelle consegne, ivi compresi e specialmente per i danni che dovessero subire in ipotesi il Comune di Firenze e gli utenti, beneficiari del servizio pubblico reso da SILFI spa.

In caso di grave danno conseguente a grave violazione di un esecutore, SILFIspa potrà procedere alla risoluzione del Contratto ovvero all'esecuzione in danno di detto esecutore con semplice atto unilaterale, compensando automaticamente ed immediatamente le somme da esigere con i corrispettivi da corrispondere a detto esecutore, senza dover attendere l'esecuzione e la rendicontazione dell'intero Contratto, e senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora siano indette da SILFIspa procedure a invito, per l'aggiudicazione di contratti di forniture, l'esecutore che abbia subito tale sanzione ne sarà escluso in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata e potrà essere segnalato all'Osservatorio sui contratti pubblici e/o all'ANAC ai fini delle conseguenti annotazioni.

L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione degli ordini che gli siano rivolti da SILFIspa in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con SILFIspa. Ove si verificasse tale suo comportamento, anche se dipendente da suoi personale/subcontraenti/cottimisti, lo si intenderà grave inadempimento contrattuale e SILFIspa potrà agire di conseguenza in suo danno, anche per la risoluzione del Contratto o l'esecuzione d'ufficio. Salvo il diritto di SILFIspa al conseguente risarcimento per i danni eventualmente subiti.

In ogni caso di risoluzione o esecuzione in danno di un esecutore restano a carico di esso stesso tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

L'applicazione delle penali e delle altre sanzioni contrattuali non solleva l'esecutore dalle responsabilità civili e penali a suo carico.

La compensazione automatica fonderà il diritto per SILFIspa di trattenere immediatamente ed automaticamente tutte le somme che riterrà che le spettino in ragione di applicazione di penali o altre sanzioni, anche nel caso in cui l'esecutore le contesti ed anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede giudiziale, fino ad eventuale decisione anche giudiziale definitiva.

### **Art. 30 Codice etico e di comportamento - modello organizzativo d.lgs 231/2001- politica per la salute e sicurezza sul lavoro- normative vigenti e future**

Il Fornitore DICHIARA:

- di aver preso visione della POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO di SILFIspa, pubblicata sul sito istituzionale [www.silfi.it](http://www.silfi.it) e di impegnarsi altresì ad adottare una condotta in linea con i principi della suddetta politica
- di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni e che SILFIspa adotta un proprio Modello di Gestione ed Organizzazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- di essere a conoscenza e rispettare il “Codice Etico e di Comportamento” di SILFIspa, le norme cogenti del Piano di prevenzione della corruzione (PPC) disponibili sul sito istituzionale di SILFIspa

#### SI OBBLIGA

- a non porre in essere - e a far sì, ai sensi dell'art. 1381 codice civile, che anche i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere - atti o comportamenti tali da determinare una violazione delle norme e regole contenute nel “Codice Etico e di Comportamento” di SILFIspa e nelle norme cogenti del Piano di prevenzione della corruzione (PPC), di SILFIspa segnatamente in merito all'assenza di conflitto di interessi nonché, più in generale, comportamenti che potrebbero determinare la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni.
- a fornire all'Organismo di Vigilanza (OdV) segnalazioni, anche di natura ufficiosa, relative alla potenziale commissione di reati previsti dal Decreto in oggetto

#### PRENDE ATTO E PER QUANTO OCCORRE AUTORIZZA

- che l'Organismo di Vigilanza (OdV) di SILFIspa possa chiedere informazioni direttamente al personale, ove esistente, della propria azienda /ditta competente per le attività legate al rapporto contrattuale in essere o futuro con SILFIspa, al fine del corretto svolgimento della sua attività di controllo.
- che in caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente clausola, SILFIspa avrà diritto, in qualsiasi momento

e senza alcun preavviso, di sospendere, per verifiche, l'esecuzione del presente contratto o **di risolvere lo stesso ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o conseguenti all'inadempimento**; l'esercizio dei diritti indicati dovrà essere comunicato al Fornitore mediante lettera raccomandata contenente l'indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi l'inadempimento.

### **Art. 31 Tutela della Privacy - Riservatezza**

Si rinvia a quanto indicato all'art. 26 e 27 delle Condizioni Generali di Appalto Rev. 02 del 15 maggio 2018.

### **Art. 32 Definizione delle controversie – Foro competente**

Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 208 e 211 del D.Lgs 50/2016. E' esclusa la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D. Lgs 50/2016.

In caso di controversie che dovessero scaturire dall'interpretazione e/o applicazione delle presenti condizioni generali di appalto e della eventuale altra documentazione contrattuale, resta competente il Foro di Firenze essendo il luogo in cui dovranno eseguirsi le prestazioni da dedurre in giudizio.

### **Art. 33 Documenti facenti parte del contratto**

Fanno parte integrale ed essenziale del contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Il Disciplinare di gara;
- Il progetto ex. Art. 21 del D.Lgs. 50/2016, composto da: Specifica Tecnica e dal presente schema di contratto;
- L'Offerta Economica compilata e sottoscritta dall'affidatario;
- La domanda di partecipazione;
- Le dichiarazioni integrative;
- Modello DGUE;
- La Cauzione definitiva;
- Condizioni Generali di Appalto di SILFIspa REV. 0.2 DEL 30/05/2018
- Codice Etico e di comportamento ai sensi del D. Lgs. 231/2001

### **Art. 34 Clausole onerose**

Il presente contratto è sottoscritto con la modalità della firma digitale.

In conseguenza di ciò le clausole onerose, di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sono approvate dall'Appaltatore mediante la firma digitale di apposito documento informatico che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto con firma digitale, nella data risultante dalle firme stesse e comprovata da marcatura temporale, da:

- Sig./ra: \_\_\_\_\_

- Sig./ra: \_\_\_\_\_



## CLAUSOLE ONEROSE

## DISCIPLINARE DI GARA

## PROCEDURA APERTA TELEMATICA

## EX. ART. 60 E 58 DEL D.LGS. 50/2016

Per l'affidamento di un contratto di

Appalto

della durata di 18 mesi avente ad oggetto:

Fornitura di una piattaforma aerea (ibrida elettrica) allestita su autocarro (con m.t.t. minimo 65 quintali) alimentato a gas metano CNG, con opzione di raddoppio della fornitura.

CIG:	<b>8346742D62</b>
CPV:	<b>34142100-5</b>

PRAT. 063/2020

## APPROVAZIONE DELLE CLAUSOLE ONEROSE DEL CONTRATTO

### SOTTOSCRITTO IN MODALITÀ DIGITALE

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante dell'esecutore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'esecutore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni del contratto di seguito elencate:

**Art. 13 - Modalità di esecuzione delle prestazioni**

**Art. 16 – Responsabilità per l'esecuzione e assunzione in proprio delle prestazioni**

**Art. 19 – Presupposti per la fatturazione**

**Art. 21 - Pagamenti**

**Art. 25 – Recesso**

**Art. 26 – Recesso per giusta causa**

**Art. 27 – Clausola risolutiva espressa**

**Art. 29 - Penali e sanzioni contrattuali**

Allegato specificamente letto, approvato e sottoscritto digitalmente nella data risultante dall'apposizione della stessa  
- Sig./ra: \_\_\_\_\_